



Regione Molise
Direzione Generale della Giunta
AREA IV
Servizio Geologico e Sismico

Progetto di **Piano** stralcio per l'**Assetto Idrogeologico** del bacino del fiume **Trigno**. Istruttoria preliminare alla conferenza programmatica per l'adozione del PAI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premessa

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume **Trigno** è stato adottato con deliberazione n.121 del 16 Aprile 2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

La pubblicazione dell'avviso di adozione è stata effettuata in data 31 Dicembre 2008 sul n.29 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise e in data 3 Gennaio 2009, sul n.2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Progetto di Piano è rimasto a disposizione per la consultazione presso gli Uffici segnalati nell'avviso per un periodo di 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso di adozione sulla GURI; eventuali osservazioni potevano essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione.

In data 30 marzo 2009 il Servizio Geologico ha ricevuto notifica della deliberazione n. 59 del 26 gennaio 2009 con la quale la Giunta Regionale provvedeva alla assegnazione al citato Servizio delle competenze relative ai rapporti tra la Regione Molise e l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

A cura della suddetta Autorità, con nota n. 8524 del 13-8-2009, sono stati trasmessi gli atti al Servizio Geologico per le attività di competenza.

In merito alla fase istruttoria del progetto del PAI del fiume **Trigno**, prioritariamente, deve evidenziarsi che la presente procedura è stata preceduta dalle istruttorie riguardanti i progetti di PAI dei fiumi Fortore, Saccione e Biferno che si sono conclusi con altrettante conferenze programmatiche i cui pareri finali sono stati validati dalla Giunta Regionale rispettivamente con deliberazione n.310 del 20 aprile 2010, per il progetto di PAI Fortore, con deliberazione n.684 del 6 agosto 2010 per quello del Saccione e con deliberazione n.602 del 4 Agosto 2011 per quello del Biferno e minori. Tali procedure hanno consentito, tra l'altro, di esaminare, evidenziare e discutere varie problematiche comuni ai progetti di piano stralcio di PAI, di competenza della stessa Autorità, per le quali sono state individuate possibili soluzioni propositive, condivise in ambito di conferenza, tali da poter essere sottoposte da parte della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino al parere del Comitato Tecnico e all'adozione del Comitato Istituzionale per consentire le rettifiche soprattutto al contenuto delle "norme tecniche" affinché le stesse diventino più funzionali e rispondenti alle esigenze di gestione ma anche omogenee ai territori di competenza della stessa Autorità.

In tal senso, le osservazioni pervenute a vario titolo per gli altri progetti di piano stralcio di PAI ma che in fase istruttoria sono state ritenute degne di attenzione per favorire la proposizione di soluzioni e correttivi allo strumento di pianificazione in argomento, vengono fatte proprie dal Servizio Geologico per essere formalmente recepite anche per il progetto di Piano del fiume **Trigno** e riproposte in sede di conferenza programmatica.

Di seguito vengono riassunte le principali criticità evidenziate nel procedimento istruttorio nel progetto di piano stralcio del PAI **Trigno**.

- Un problema di carattere generale ha riguardato le difficoltà di approccio al contenuto del progetto di PAI sia in termini di consultazione, per apparente carenza di pubblicità, sia per difficoltà legate alla lettura delle carte in scala 1:25000, in quanto non più attuali perché realizzate alla metà degli anni cinquanta e quindi prive di segni di riferimento quali strutture edilizie e infrastrutture costruite dopo tale epoca. Difficoltà sono anche state manifestate nella comprensione del contenuto degli elaborati, di tipo specialistico, soprattutto per coloro che non sono tecnici ma che comunque sono interessati dalle conseguenze operative delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

- Sempre in relazione alle cartografazioni e alle perimetrazioni così come rilevabili sugli elaborati grafici, con particolare riguardo a quanto rappresentato sulle “carte di pericolosità da frana e da valanga”, si rilevano discordanze, tra quanto in esse riportato, e gli altri strumenti di lettura territoriale che negli ultimi anni sono stati elaborati su incarico o con il coinvolgimento dell’Ente Regione. Viene fatto riferimento alle carte predisposte nell’ambito dello “studio del rischio idrogeologico della regione”, all’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (progetto IFFI) e agli studi per la “microzonazione sismica degli abitati della Provincia di Campobasso” ma anche alle consulenze predisposte da liberi professionisti a supporto degli strumenti urbanistici vigenti, delle loro varianti nonché delle lottizzazioni, tra l’altro basate sulle risultanze di indagini geognostico – geotecniche che consentono di valutare in maniera più completa la condizione di stabilità di un versante.

- In merito, quindi, alla individuazione delle aree assoggettate ai vari tipi di dissesto, sia superficiali che profondi, e più in generale alle varie classi di pericolosità, è stato fatto rilevare che queste ultime sono state formulate secondo criteri troppo generici e per certi aspetti basati su condizioni ipotetiche non riscontrate da indagini geognostico-geotecniche, in quanto non previste, e quindi derivanti dal solo rilievo di superficie.

- Particolarmente significativa è stata la discussione riferita al contenuto della classe di “pericolosità elevata” (PF2) per la definizione della quale sono accomunate fenomenologie molto varie e troppo generiche che, di fatto, rendono notevolmente estesa e ricorrente tale classe nella caratterizzazione del territorio anche perché molto spesso trova adozioni su semplici ipotesi e supposizioni.

In merito alla facoltà di poter manifestare osservazioni da parte dei portatori di interesse sia pubblici che privati, va riferito quanto di seguito riportato. Il Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia con propria nota n.3025 del 16.04.2009, acquisita al protocollo della Giunta Regionale n. 11717/09 del 21.04.2009 e della Direzione Generale IV al n.4435 del 05.05.2009, quindi ben oltre i 90 gg. previsti dalla data di pubblicazione sulla GURI, ha chiesto: “ ... di annullare il PROGETTO di PIANO STRALCIO per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO del Bacino interregionale del fiume TRIGNO”...o in “subordine di integrare e rielaborare lo studio in parola” sulla base di quanto esposto nella citata nota. Infatti secondo quanto in essa rappresentato si ritiene che l’Autorità di Bacino con il procedimento complesso dello studio del P.A.I., (redatto su “vecchie cartografie obsolete”, quali la C.T.R. 1:5000 della Regione Molise e la serie delle ortofoto AIMA 1:10000 e l’uso di DEM “non attuali”), non abbia tenuto conto dell’analisi dello stato di fatto dell’area che nel frattempo ha assunto una nuova

dimensione economico-territoriale, conseguente alla realizzazione delle opere di seguito riportate e al perfezionamento dei relativi atti amministrativi da parte del Comune e della Regione Molise, non tenendo conto, quindi, di interessi legittimi e di diritti soggettivi già consolidati nel tempo. Si riportano gli interventi citati nella osservazione del Comune di Montenero di Bisaccia :

- Rif.1 realizzazione di un centro Commerciale e relativi parcheggi, mediante sopraelevazione del terreno circostante;
- Rif.2 realizzazione di una strada di P.R.G. parallela alla S.S.16 sopraelevata rispetto al terreno naturale circostante;
- Rif.3 realizzazione di fabbricati per civile abitazioni in attuazione del P.d.L. C9-2 regolarmente approvato con delibera di C.C. n.13 del 19.05.2006 e previo parere favorevole di tutti gli Enti preposti;
- Rif.4 realizzazione di fabbricati per civile abitazione in attuazione del P.d.L. C9-3 regolarmente approvato con delibera di C.C n.55 del 26.11.2007 e previo parere favorevole di tutti gli Enti preposti;
- Rif.5 PdL per la realizzazione di un villaggio turistico denominato “Riva del Mulino” regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 36 del 19.07.2005 e previo parere favorevole di tutti gli Enti preposti;
- Rif.6 realizzazione di fabbricati per civile abitazione in attuazione di un P.d.L. C11 regolarmente approvato dalla Giunta Regionale con atto n.584 del 26.04.2004 e previo parere di tutti gli Enti preposti;
- Rif.7 realizzazione di un Porto Turistico approvato con Conferenza di Servizi e preventivo parere favorevole di tutti gli Enti preposti;
- Rif.8 realizzazione di fabbricati per civile abitazione in attuazione di un Piano Particolareggiato C13 regolarmente approvato con atto del Consiglio Comunale n.24 del 15.09.2006 e previo parere favorevole degli Enti preposti;
- Rif. 9 presenza di una strada consortile a fregio della linea ferroviaria con quote superiori alla predetta linea delle FF.SS..

Sui contenuti del PAI sono stati interessati per eventuali osservazioni e/o contributi propositivi i Servizi Regionali le cui materie di competenze interferiscono in misura rilevante con i contenuti stessi. Anche per quanto ricevuto dai Servizi regionali di seguito si riassumono i principali contenuti delle rispettive note.

- Nell’ambito delle osservazioni formulate in relazione al “rischio idraulico”, trasmesse per un parere di competenza al Servizio Opere Idrauliche, deve essere evidenziata quella dell’Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo e Molise – dell’Ufficio di Campobasso, osservazione da considerarsi a carattere generale per la tematica che propone e riguardante la possibilità di attivare le procedure di sdemanializzazione per quelle aree che si identificano nell’alveo abbandonato da un corso d’acqua, di cui all’ex art. 946 c. c., riservandone il divieto per quei casi contemplati dagli artt. 942 e 945 c. c. perché di nuova formazione dopo l’entrata in vigore della legge n. 37 del 5/1/1999.

- Il Servizio Edilizia Igienico- Sanitaria, di Culto, Pubblica e Scolastica, con propria nota n.17658 del 13.07.2011, ha comunicato che le disposizioni tecniche e normative del Progetto di Piano non interferiscono con le competenze del Servizio.

- Il Servizio Idrico Integrato, con propria nota n.21345/11 dell’1.09.2011 non ha formulato osservazioni al PAI per gli aspetti di propria competenza.

- Il Servizio Valorizzazione e Tutela della Montagna e delle Foreste, con propria nota n.21739/11 del 7.09.2011 ha espresso parere preventivo favorevole sui criteri di massima per la riduzione del rischio idrogeologico per i Comuni della Provincia di Isernia ricadenti nel bacino del fiume Trigno, partecipando che tutte le modificazioni riguardanti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D.3267/23, volta per volta, dovranno essere oggetto di istanze ai sensi degli artt.20 e 21 del

R.D.L. n.1126/1926, previa presentazione di progetti esecutivi. Con la citata nota ha segnalato, altresì, che anche per la provincia di Campobasso non vi sono particolari osservazioni di merito, facendo rilevare che alcune aree a pericolosità idraulica o di frana risultano escluse dal vincolo idrogeologico.

- Il Servizio Tutela e Gestione delle Acque Pubbliche, con propria nota n. 21858/11 del 09.09.2011, ha comunicato che non risultano interventi realizzati o in corso di realizzazione localizzati in aree critiche.

- Il Servizio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche e Marittime, con propria nota n.2218/11 del 13.09.2011, ha segnalato, ribadendo quanto già fatto per gli altri progetti di PAI, la necessità e l'opportunità di prevedere la rimozione del materiale inerte dagli alvei fluviali qualora in quantità esuberanti rispetto al loro riutilizzo. La vendita del materiale eccedente, infatti, consentirebbe la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica, come previsto dalla direttiva in materia di "Manutenzioni delle aree fluviali dei bacini idraulici molisani", adottata con provvedimenti della Giunta Regionale n.358 del 2005 e n.84 del 2006. Inoltre la mancata manutenzione degli anni passati sulla maggior parte dei corsi d'acqua della Regione ha determinato fenomeni di sovralluvionamento che hanno causato numerosi danni alle infrastrutture pubbliche e private, con conseguenti richieste di risarcimento danni, che in taluni casi hanno visto la Regione soccombente. Inoltre il mancato accoglimento della richiesta determinerebbe ripercussioni negative anche per il settore occupazionale venendo a mancare il materiale inerte oggetto di lavorazione degli impianti ivi localizzati. In ordine alle Opere Marittime il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole in quanto i futuri interventi strutturali non andranno a interferire e/o a sovrapporsi con le opere di difesa della costa di competenza della Struttura.

- Il Servizio Fitosanitario Regionale, Controllo e Bonifica con propria nota n.50434/11 del 19.09.2011, ha comunicato, per consentire all'AdB di valutare eventuali interferenze, che nell'area interessata è stato finanziato alla Comunità Montana "Trigno-Medio Biferno" di Trivento, con fondi di cui alla Legge 64/1986, un progetto esecutivo riguardante la "**Irrigazione Minore acque Trigno – Adduttore dall'invaso della diga di Chiauci a servizio del comprensorio irriguo delle Piane di Salcito, Bagnoli del Trigno e Trivento**", sul quale il CTAR del Molise ha espresso parere con voto del 29.06.1999, n.2643/2218 ed i cui rapporti di convenzione sono stati definiti con D.G.R. n.188 del 22.03.2010. Il progetto prevede che la relativa condotta idrica attraversi sia il Fiume Trigno, in più punti, sia il Torrente Vella. Nell'area inoltre è stato realizzato un adduttore idrico, finanziato con la Legge 64/1986, che dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH) si snoda fino all'impianto di sollevamento di acque per l'irrigazione del comprensorio dei comuni di Roccapivara e Montefalcone nel Sannio (CB). Alla comunicazione risultano allegati alcuni stralci planimetrici di riferimento.

- Il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, con nota n.22304/11 del 14.09.2011, nell'evidenziare che la quasi totalità del bacino del **Trigno** è soggetta a vincolo paesaggistico, sottolinea che dal 1 gennaio 2010 la titolarità della gestione di tale vincolo è di competenza soprattutto della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del Molise. Le procedure relative dovranno riguardare gli interventi programmati che, allo stato del dettaglio attuale, non possono essere ancora valutate compiutamente anche in relazione alla validità temporale delle autorizzazioni stesse limitata a soli cinque anni che potrebbe essere non compatibile con l'effettivo inizio dei relativi lavori.

- Il Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale, con propria nota n. 6264/M/2011, nel comunicare gli anni di approvazione degli strumenti urbanistici vigenti per i Comuni ricadenti nel bacino del fiume **Trigno**, ha evidenziato l'opportunità di far eseguire una verifica di compatibilità tra le indicazioni cartografiche del PAI con le risultanze delle indagini di cui si dispone e relative agli strumenti

urbanistici stessi approvati dopo la data di redazione del progetto di PAI che, peraltro, riguardano pochi Comuni.

- Il Servizio per la Protezione Civile Regionale, con nota n.3687 del 9.09.2011, ha confermato quanto già rappresentato, per i precedenti progetti di PAI dei fiumi Fortore, Saccione e Biferno e minori, in merito alla disponibilità presso il “Centro Funzionale del Molise” del sistema di monitoraggio meteo-idrometrico per l'intero territorio regionale. Tale sistema consente sia l'acquisizione dei relativi dati rilevati da una significativa rete di stazioni, sia la celere elaborazione dei valori registrati per l'attivazione dei sistemi di allertamento.

- Il Servizio Conservazione della Natura e VIA, relativamente al progetto del piano stralcio del PAI del fiume **Trigno** con propria nota n.15443/11 del 08.09.2011, nel considerare che alcuni degli interventi previsti lungo il corso del fiume **Trigno** ricadono all'interno di aree SIC e ZPS, ritiene che sia opportuno far redigere per ogni intervento che si andrà a concretizzare uno studio per la “valutazione di incidenza” ai sensi della direttiva di cui alla delibera di Giunta Regionale n.486 del 11/05/2009.

- Il Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, con nota protocollo n. 15977/11 del 19.09.2011, ha comunicato la non interferenza delle proprie competenze con le disposizioni tecniche e normative del progetto PAI.

Per quanto riguarda altri aspetti degni di approfondimento rilevati direttamente dal Servizio Geologico e/o derivanti in vario modo dalle diverse fasi istruttorie che in precedenza hanno riguardato gli altri progetti di piano stralcio (Fortore, Saccione e Biferno e minori) di competenza territoriale della stessa Autorità di Bacino va evidenziato quanto di seguito riportato per consentire una più ampia valutazione ed individuazione di possibili soluzioni propositive.

- Si rileva una discordanza delle curve di inviluppo per il calcolo delle portate di piena con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni tra quelle riportate nella “Relazione generale (pagg. 92-93) e quelle indicate nella relativa tabella inserita nelle “Norme di attuazione – Allegato1” (pag.1).
- Si manifestano perplessità, peraltro già prospettate nelle discussioni che hanno riguardato precedenti istruttorie, sull'adozione e sulla valenza attuativa del criterio derivante dalla “analisi geomorfologica” per la individuazione delle classi di inondabilità; metodologia che così come viene presentata “può portare a risultati non completamente oggettivi, essendo fondata in buona parte su giudizi personali” che nella loro aleatorietà possono aver determinato perimetrazioni di fasce di inondabilità di discutibile ampiezza ma con vincoli certi.
- Si ribadiscono le perplessità, già manifestate in occasione delle precedenti istruttorie dei progetti di piano stralcio, in merito agli “indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche” (Norme di attuazione – Allegato 1) e alle conseguenze esecutive che tali indirizzi comportano per la realizzazione anche futura di opere pubbliche e private , di varia importanza e costi per la comunità, interferenti con i corsi d'acqua.
- Si rilevano carenze nella elencazione del “catasto delle opere idrauliche” almeno in relazione ad interventi effettuati dalla Regione Molise e dal Provveditorato alle OO.PP. nel bacino del T. Verrino (Fondi FIO 1984) e della Comunità Montana “Trigno medio – Biferno” di Trivento in agro dei Comuni di Salcito, Trivento, Roccapivara e Montefalcone. (Fondi FIO 1986).

Considerazioni e proposte sulle osservazioni di interesse comune

- In relazione agli aspetti connessi con la diffusione e conoscenza del contenuto del progetto di PAI **Trigno** va rilevato che lo stesso è stato pubblicizzato a cura dell'Autorità di Bacino nel rispetto delle modalità fissate dalla normativa vigente facendo altresì ricorso anche a forme di divulgazione suppletive con formali convocazioni ad incontri organizzati per le Amministrazioni interessate. Purtroppo deve oggettivamente riconoscersi una modesta attenzione prestata alla problematica da parte degli interessati, come peraltro desumibile dalla scarsa partecipazione sia agli incontri divulgativi sia alle fasi di consultazione che, in realtà, hanno riguardato solo poche Amministrazioni. Probabilmente in ambito molisano sono state sottovalutate sia l'importanza di tale strumento di pianificazione territoriale, anche a causa di difficoltà di approccio verso discipline troppo specialistiche, sia le conseguenze che le relative Norme Tecniche di Attuazione determinano sul territorio in fase applicativa. Ciò nonostante, le poche Amministrazioni Comunali attente all'argomento hanno rappresentato osservazioni di interesse comune che permettono di evidenziare alcuni limiti pratici del progetto proprio di carattere consultivo. Per quel che riguarda il ricorso alla stesura di "carte della pericolosità da frana" in scala 1:25000 esso, effettivamente, costituisce un problema di rappresentazione e di lettura di un areale, peraltro assoggettato a norme anche vincolistiche, che comporta fisiologicamente inevitabili errori a causa della approssimazione grafica. Questa ultima, inoltre, si rende ancora più palese se si considera che tali carte utilizzano delle basi I.G.M. (Istituto Geografico Militare) risalenti alla metà degli anni 50 sulle quali, ovviamente, mancano tutti i riferimenti strutturali (edifici e strade) realizzati dopo tale epoca e che, di fatto, rappresentano importanti termini territoriali di raffronto. Tale considerazione critica, in realtà, va imputata almeno in parte all'originario impianto normativo che ha determinato gli indirizzi per la redazione dei PAI e ne ha indicato nella scala 1:25000 quella "minima" di riferimento. Quest'ultima scala, che è stata utilizzata anche per il progetto di PAI Biferno e minori, si è rivelata troppo grande e imprecisa per alcuni scopi del piano ed andrebbe meglio dettagliata nelle fasi operative. Pertanto, con riferimento alle Problematiche connesse con la difficoltosa ed approssimativa lettura del territorio alla scala 1:25000 l'Autorità di Bacino competente ha da oltre un anno messo a disposizione sul proprio sito Web (adbpcn.regione.molise.it) le informazioni cartografiche di vari progetti di piano georiferite anche alla Carta Tecnica Regionale (CTR) che presenta una scala di maggior dettaglio. Inoltre l'Autorità ha manifestato piena disponibilità nel fornire, se richiesti, gli "shape – file" delle cartografie alle Amministrazioni interessate per favorire gli aspetti applicativi.

- In merito al contenuto degli elaborati grafici, ed in particolare alle discordanze riscontrate confrontando le aree perimetrate dal progetto di piano stralcio del PAI con gli altri studi disponibili per il territorio che vedono la Regione Molise quale soggetto committente o comunque Ente coinvolto in vario modo e/o a vario titolo nella realizzazione degli elaborati, deve considerarsi che la specificità della disciplina geomorfologica, che non si inquadra tra le scienze esatte, non consente effettivamente di poter raggiungere risultati tra loro sempre condivisi e confrontabili specie se le procedure di rilievo sono state eseguite da parte di più soggetti ed in fasi temporali diverse. Però alcune riserve sull'argomento non possono sottacersi sia sotto l'aspetto formale che sostanziale. Per quanto riguarda quest'ultimo, la discordanza sulla presenza o meno di un fenomeno franoso attivo difficilmente può essere consentita; ma caso ancora più grave è l'approvazione, con atti formali da parte di uno stesso soggetto che riveste più ruoli, di elaborati cartografici che nel contraddirsi determinano diverse conseguenze di trattamento e/o di destinazione d'uso per uno stesso territorio. Si fa espresso riferimento alle discordanze rilevabili nel progetto di piano stralcio del PAI rispetto agli studi ufficiali, ma soprattutto, agli elaborati degli strumenti urbanistici esaminati positivamente da parte delle strutture regionali ed approvati dalla Giunta o dal Consiglio Regionale ed ancora ai recenti studi territoriali di "microzonazione sismica degli abitati della provincia di Campobasso"

entrambi supportati da indagini dirette. Questi ultimi studi, in particolare, sono stati approvati con specifici decreti da parte del Commissario Delegato per la emergenza terremoto che, come è noto, ricopre anche il ruolo di Presidente della Giunta Regionale e di Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino competente nel progetto di piano stralcio del PAI in esame e che per tale coincidenza di funzioni potrebbe adottare altri atti (elaborati di PAI) contraddittori con i precedenti. Le considerazioni conseguenti alle possibili, diverse perimetrazioni di areali pericolosi, in più studi Ufficiali o in piani urbanistici approvati, con conseguenti diverse destinazioni d'uso a secondo del caso, hanno indotto la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ad effettuare per le situazioni contraddittorie, delle verifiche preventive alla adozione del piano stralcio del PAI almeno per quelle aree perimetrate ove esistono studi ufficiali di maggior dettaglio.

- Di altro aspetto sono le considerazioni riguardanti i criteri che hanno portato alla definizione delle classi di pericolosità che riguardano in prevalenza la classe a “pericolosità elevata” (PF2) per la definizione della quale vengono effettivamente accomunate condizioni del suolo sia sufficientemente reali sia necessariamente ipotetiche. Infatti, concorrono alla definizione della classe, sia le prime che rilevate in campo sono almeno tali da far riconoscere forme franose quiescenti e passate o anche la prospicienza di aree interessate dalla probabile evoluzione di frane attive, sia le seconde che, però, sono in parte necessariamente da ipotizzare (vista l'assenza di indagini dirette), per supporre la presenza di caratteri fisici, vegetazionali e di uso del suolo in grado di inficiare la stabilità futura di un'area e quindi da farla classificare ad elevata pericolosità. A queste ultime condizioni, peraltro meno oggettive delle prime, ma di facile supposta presenza sul territorio molisano, stante le caratteristiche e le vicissitudini geologiche dell'area, sono associate anche quelle fenomenologie superficiali generalmente frangibili con le normali tecniche costruttive nonché la frane stabilizzate artificialmente che, per definizione, rappresentano il risultato finale di un progetto geotecnico di consolidamento. Una casistica, quindi, oggettivamente molto varia che a titolo troppo cautelativo e con molta dose di supposizioni ha consentito di estendere la classe di cui si argomenta (PF2) anche a versanti per i quali la condizione di “elevata pericolosità” è solo ipotetica. Con riferimento alle considerazioni che hanno riguardato i criteri di definizione delle classi di pericolosità, la Segreteria dell'Autorità di Bacino ha manifestato la piena disponibilità a riproporre al Comitato Tecnico ed a quello Istituzionale una diversa formulazione della classe di pericolosità PF2, accomunando, tra le condizioni che attualmente si annoverano tra quelle caratterizzanti tale classe, le situazioni oggettivamente più critiche, in modo da distinguerle da quelle ad azione più superficiale e, potenzialmente previa accertamento, meno inibitorie all'uso antropico del suolo.

- In conseguenza di tale caratterizzazione territoriale, con la suddetta classe di “pericolosità elevata”, trova applicazione un esteso e significativo vincolo di inedificabilità, così come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione, che forse rappresenta l'aspetto prevalente del più ampio dibattito che ne è conseguito. Vincolo contestato perché ritenuto troppo inibitorio alla luce anche di possibili soluzioni ingegneristiche, che consentono di affrontare penalità territoriali a carattere superficiale, ma anche tacciato di illogicità e di basarsi su falsi presupposti perché riguardante situazioni non reali ma solo ipotizzate. In tal senso, considerato il più ampio contesto normativo vigente riguardante le fasi delle prescritte indagini geologico-geotecniche propedeutiche alla realizzazione di strutture antropiche su terreni classificati sismici, si ritiene più logico e razionale affidare il giudizio finale di compatibilità e fattibilità di un'opera alla professionalità e responsabilità di geologi allo scopo incaricati. In relazione alla più dettagliata distinzione di pericolosità all'interno della classe PF 2 (pericolosità elevata) la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ritiene di poter sottoporre al Comitato Tecnico dell'Autorità una proposta di ridefinizione della classe PF2. Tale proposta potrebbe essere quella di graduare i livelli di pericolosità nell'ambito della classe PF2 in modo da individuare rispettivamente:

1. una prima sottoclasse ove rimarrebbero comprese le tipologie indicate come “frane quiescenti” e “areali che potrebbero evolvere attraverso fenomenologie di frana a

cinematica rapida, quali crolli, ribaltamenti, debris flow” ai cui areali continuerebbero ad essere associate le limitazioni ed i vincoli d’uso più restrittivi definiti per la classe PF2 ;

2. una seconda sottoclasse ove verrebbero inserite le tipologie indicate come “aree di probabile evoluzione spaziale dei fenomeni censiti con stato attivo”, “fenomeni di dissesto superficiali, quali soliflussi e/o deformazioni viscosi dei suoli” e “frane stabilizzate artificialmente” ai cui corrispondenti areali verrebbe applicata la normativa attualmente prevista per la classe PF1, meno restrittiva, che demanda al geologo libero professionista la responsabilità di valutare la fattibilità di un intervento anche tramite la stesura della prevista Relazione di compatibilità idrogeologica. In ogni caso, la distinzione fra gli areali delle due sottoclassi non risulterebbe visibile dagli elaborati grafici (nei quali continuerebbero a visualizzarsi gli areali distinti solo nelle tre classi principali) bensì sarebbe deducibile dalla consultazione, mediante software GIS, del database associato.

La Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino si è impegnata a proporre una modifica della relativa norma attuativa per consentire una valutazione di compatibilità idrogeologica puntuale e all’attualità, sulla scorta di una perizia da parte di tecnico – geologo che nel valutare la condizione di pericolosità di un areale perimetrato ne condizionerà, con assunzione di responsabilità, anche l’eventuale uso.

- Per quanto riguarda l’osservazione formulata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montenero di Bisaccia essa riguarda la valutazione di una condizione di fatto che vede in vario modo antropizzata un’ampia area del territorio comunale, prossima alla costa adriatica, sia con insediamenti edilizi per civili abitazioni (lottizzazioni) sia con strutture ed infrastrutture pubbliche a servizio della comunità. Sul merito va riferito, come potuto accertare presso l’Autorità di Bacino, che soprattutto in conseguenza della suddetta osservazione e della problematica con essa sollevata, il giorno 6.05.2009 si è tenuto un incontro tecnico presso la sede comunale al quale hanno partecipato i massimi referenti del Comune, dell’ Autorità e del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste della Regione . Nel corso della riunione, come risulta dall’apposito verbale, si è preso atto della osservazione esposta e che ” la caratterizzazione altimetrica del terreno non rispecchia l’attuale stato dei luoghi”. In relazione a ciò il Segretario generale dell’Autorità ha richiesto formalmente tutta la documentazione progettuale disponibile agli atti del Comune “in maniera tale da verificare e valutare l’attivazione di eventuali procedure di variante del progetto di PAI”.

- Sull’osservazione a carattere generale avanzata dall’Agenzia del Demanio, Ufficio di Campobasso, in merito alla possibilità di poter attivare le procedure di sdemanializzazione per gli alvei abbandonati, è stato interessato il competente Servizio Opere Idrauliche che ha ribadito un giudizio sostanzialmente positivo sull’argomento sia perché si tratterebbe di un riconoscimento oggettivo da parte della Pubblica Amministrazione di una condizione reale, sia perché omogeneizzerebbe le norme del PAI di che trattasi a quelle di altri che già l’hanno recepita. Sull’argomento, in relazione alla suddetta osservazione di carattere generale, in occasione della conferenza programmatica per il progetto di piano stralcio del fiume Biferno e minori l’Autorità di Bacino accoglie la richiesta proponendo la modifica dell’articolo 18 – “Il demanio fluviale” della Normativa di Attuazione allegata al Progetto di P.A.I., inserendo al comma 1) la dicitura “Nei casi non previsti dalla normativa nazionale.....”

Art. 18	Art. 18 modificato
1. E’ vietata la sdemanializzazione di aree del demanio idrico. 2. Le suddette aree demaniali sono da conservare e valorizzare anche attraverso la realizzazione di parchi e di aree protette.	1. <u>Nei casi non previsti dalla normativa nazionale</u> è vietata la sdemanializzazione di aree del demanio idrico. 2. Le suddette aree demaniali sono da conservare e valorizzare anche attraverso la

	realizzazione di parchi e di aree protette.
--	---

In relazione alla osservazione avanzata dal Servizio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche e Marittime riguardante la rimozione dei sedimenti dall'alveo, con la succitata nota L'Autorità di Bacino accoglie la richiesta proponendo la modifica dell'articolo 19 comma 2 lettera a), "Rimozione dei sedimenti" della Normativa di Attuazione allegata al Progetto di P.A.I., che tratta la problematica evidenziata, eliminando la dicitura "preferibilmente, in ambiti fluviali diversi per reimmettere il materiale nella naturale dinamica fluviale";

Art. 19 comma 2 lettera a)	Art. 19 comma 2 lettera a) modificato
2. Il materiale asportato per gli interventi di cui al comma 1 dovrà essere sistemato nell'ambito dell'alveo stesso prevedendo l'allontanamento dall'alveo del materiale solo nei seguenti casi motivati: a) impiego, da parte dell'Ente Pubblico, limitatamente alle quantità che sia dimostrato non essere possibile ricollocare nei modi su indicati, <u>preferibilmente, in ambiti fluviali diversi per reimmettere il materiale nella naturale dinamica fluviale;</u>	2. Il materiale asportato per gli interventi di cui al comma 1 dovrà essere sistemato nell'ambito dell'alveo stesso prevedendo l'allontanamento dall'alveo del materiale solo nei seguenti casi motivati: a) impiego, da parte dell'Ente Pubblico, limitatamente alle quantità che sia dimostrato non essere possibile ricollocare nei modi su indicati.

- In merito all'osservazione del Servizio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche va riferito che la richiesta modifica dell'art.19 comma 2 delle NTA, che regola la rimozione del materiale dagli alvei fluviali, rappresenta un'esigenza manifestata anche in precedenti istruttorie di progetti di piano stralcio del PAI. Inoltre va riferito che sull'argomento ha manifestato un sostanziale assenso verbale anche l'Assessore ai LL.PP. all'uopo interessato dal competente Servizio Opere Idrauliche.

- In merito all'osservazione del Servizio Beni Ambientali si prende atto della considerazione fatta circa la impossibilità di valutare, allo stato attuale e compiutamente, le opere previste nel programma degli interventi strutturali, valutazione che, peraltro, potrebbe rivelarsi anche inutile vista la limitata validità temporale, pari a 5 anni, delle previste autorizzazioni (nel caso in cui le opere programmate non dovessero realizzarsi). Si prende altresì atto di quanto comunicato in merito alla rilevante competenza dal 01/01/2010 della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del Molise nella gestione del vincolo paesaggistico a cui resta assoggettata la quasi totalità del bacino del **Trigno**.

- In merito all'osservazione del Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale, nel prendere atto della comunicazione relativa agli estremi temporali di approvazione degli strumenti urbanistici vigenti, si ritiene utile trasmettere il relativo elenco alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino per favorire le richieste verifiche almeno per quei Comuni che hanno visto approvati i propri strumenti urbanistici in data successiva alla redazione del progetto di piano stralcio del PAI.

- In merito all'osservazione del Servizio per la Protezione Civile si prende atto della comunicazione circa la operatività del Centro Funzionale del Molise per le attività di monitoraggio e allertamento in caso di criticità meteoriche e si ritiene che esso possa assolvere alle funzioni previste nel PAI con riferimento alle attività di competenza.

- In merito all'osservazione formulata dal Servizio Conservazione della Natura e VIA si prende atto della segnalata presenza lungo il corso del fiume **Trigno** di aree SIC e ZPS e quindi della evidenziata opportunità di far redigere studi di "valutazione di incidenza" per gli interventi previsti dal piano stralcio del PAI che per la maggior parte ricadono proprio in aree di riconosciuta sensibilità ambientale valutandone altresì l'effetto di cumulo.

- In merito all'osservazione contenuta nella nota n. 21739/11 del 7.09.2011 del Servizio Valorizzazione e Tutela della Montagna e delle Foreste relativa alla esclusione di alcune aree contraddistinte da pericolosità idraulica e da frana da quelle perimetrate nel "vincolo idrogeologico" si ritiene che essa potrà essere più utilmente considerata nelle iniziative volte al riordino del vincolo stesso che rappresenta uno degli obiettivi della ex legge 183/89 e che ora resta una competenza interamente regionale come sancito dall'art.61 comma 5 del D. Lgs 152/2006.

- Riguardo alle osservazioni relative alla metodologia utilizzata per l'esecuzione delle verifiche idrauliche contenute nell'allegato 1 della Normativa di Attuazione, analogamente a quanto determinato per il bacino del F. Biferno e minori, si propongono le seguenti modifiche, a patto che vengano tenute in considerazione le seguenti condizioni:

- la possibilità di utilizzare delle curve inviluppo delle portate di massima piena per i diversi tempi di ritorno solo in assenza di studi idrologici;
- la possibilità di utilizzare, per il dimensionamento delle opere idrauliche, portate di massima piena ricavate dalle diverse formule presenti in letteratura, previa verifica da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere;
- la possibilità che le diverse strutture pubbliche (uffici regionali, provinciali e comunali) possano richiedere una verifica sul calcolo idrologico all'Autorità di Bacino qualora non si utilizzassero le curve inviluppo;
- l'Autorità di Bacino esprime il proprio parere sul calcolo idrologico in base ai valori di portata calcolati con il modello idrologico utilizzato per la redazione del Progetto di PAI.

Allegato 1 - Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche		Allegato 1 - Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche - modificato	
Nella seguente tabella sono riportate le curve di inviluppo per il calcolo delle portate di piena con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni, ove Q è la portata in mc/s e A è l'area del bacino sotteso in kmq.		In assenza di studi idrologici occorre per il calcolo delle portate di piena utilizzare le seguenti curve inviluppo ove Q è la portata in mc/s e A è l'area del bacino sotteso in kmq.	
Tempo di ritorno	Curva inviluppo	Tempo di ritorno	Curva inviluppo
30	$Q = 11 A^{0.67}$	30	$Q = 11 A^{0.67}$
100	$Q = 15 A^{0.67}$	100	$Q = 15 A^{0.67}$
200	$Q = 18 A^{0.68}$	200	$Q = 18 A^{0.68}$
500	$Q = 22 A^{0.68}$	500	$Q = 22 A^{0.68}$

	Le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere possono richiedere all'Autorità di Bacino, qualora nel calcolo idrologico non si utilizzassero le curve inviluppo, una verifica sulla valore della portata di massima piena utilizzata. La Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino effettuerà la verifica del suddetto valore della portata di massima piena sulla base del valore calcolato con il modello idrologico utilizzato per la redazione del PAI.
Le opere che interessano i corsi d'acqua devono essere progettate e realizzate tenendo conto della portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Dovranno essere inoltre adottati i franchi riportati nella seguente tabella rispetto al livello di piena sopracitato.	Le portate di piena da utilizzarsi nella progettazione di opere che interessano i corsi d'acqua sono quelle con tempo di ritorno 200 anni. I progetti che non garantiscono la messa in sicurezza per tempo di ritorno 200 anni o i franchi indicati devono stimare il rischio residuo.

Stato del bacino sotteso	Tipo di opere	
	Argini e difese spondali	Attraversamenti
Sufficientemente sistemato	cm 50	cm 75
Poco sistemato ma non dissestato	cm 75	cm 100
Dissestato	cm 100	cm 150

Stato del bacino sotteso	Tipo di opere	
	Argini e difese spondali	Attraversamenti
Sufficientemente sistemato	cm 50	cm 75
Poco sistemato ma non dissestato	cm 75	cm 100
Dissestato	cm 100	cm 150

7) osservazione sulla *modifica della lettera a) del comma 1 degli articoli 17 e 28 della Normativa di Attuazione "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse"*

Artt. 17 e 28 comma 1 lettera a)	Artt. 17 e 28 modificati comma1 lettera a)
1. La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nella fascia di riassetto fluviale o nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a patto che: a) si tratti di servizi essenziali non delocalizzabili;	1. La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nella fascia di riassetto fluviale o nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a patto che: a) si tratti di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse non delocalizzabili;

Il Responsabile del Servizio
F.to - Dr geol. Sergio Baranello-